



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni -

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*” e ss.mm.ii

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*” e, in particolare, l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che “*con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti*”, nonché i commi 6-bis e 6-ter;

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche;

VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, in particolare, l’articolo 19, commi 3-bis e 3-ter, i quali prevedono che “*All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole "2020/21 e 2021/22, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza" sono sostituite dalle seguenti "2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze" e “All'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: "4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha validità biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l'aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime”*;

VISTO il novellato articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, anche per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, disposizioni recanti specifiche misure concernenti le procedure di aggiornamento/inserimento/trasferimento nelle graduatorie provinciali per supplenze e le procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo;

VISTO che la medesima normativa recita testualmente che: “*la valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni*



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni -

scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti”.

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” ed il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati personali delle persone fisiche, alla loro protezione, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 60 del 2020, recante “*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4 commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999, n. 124, di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”;

VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 112 del 2022, recante “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero Istruzione n. 858 del 21 luglio 2020, che regola modalità e termini per la presentazione delle istanze;

VISTA la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1290 del 22 luglio 2020 esplicativa della valutazione dei titoli di cui alla O.M. 60/2020;

VISTI gli articoli da 3 a 6 dell’O.M. 112/2022, nonché le disposizioni di cui al citato decreto 858/2020, circa i requisiti generali di ammissione;

VISTO l’art. 2, commi 7, 8 e 9 del citato decreto dipartimentale n. 858/2020;

CONSIDERATO che l’art. 6, comma 4, dell’O.M. 112/2022 e l’art. 2, comma 11, del più volte citato decreto dipartimentale n. 858/2020, dispongono che “*Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo.*”;

VISTA la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico – del Ministero dell’Istruzione n. 28597 del 29.07.2022, in particolare l’art. 2.4 che prevede: “*Risultano tuttora presenti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto, soggetti privi di titolo riconosciuto quale abilitante, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa. Una volta intervenuta*



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni -

sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati - la carenza di titolo con valore abilitante, gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI".

VISTI gli artt. 3, 4, 5 e 6 dell'O.M. n. 112/2022, che per l'inserimento nella prima e/o nella seconda fascia delle GPS prevede il possesso di specifici requisiti di accesso, oltre al possesso dei requisiti generali di ammissione;

CONSIDERATE le comunicazioni pervenute nei mesi di giugno e luglio 2022 dal Gestore del supporto informatico per agevolare le verifiche da parte degli uffici e delle scuole polo, nonché gli elenchi di aspiranti da escludere a vario titolo forniti;

VISTE le risultanze della verifica in via amministrativa, sulle base delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. nelle istanze prodotte dai candidati, operata dallo scrivente Ufficio attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero dell'Istruzione;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 4657/2022, la quale, in riforma dell'appellata sentenza del Tar Lazio n. 10826/2017, espressamente non riconosce valore abilitante al diploma di ITP;

CONSIDERATA la necessità di escludere dalla prima fascia delle GPS i docenti che hanno indicato quale titolo di accesso la sentenza n. 10826/2017 del TAR Lazio su ricorso R.G. n. 7559/2017, e di inserire gli stessi nelle relative II fasce, qualora non già inseriti nelle medesime graduatorie di II fascia, con punteggio calcolato sulla base di quanto previsto dalle Tabelle A/5 e A/6 allegate alla O.M. 112/2022;

RITENUTO necessario procedere alle menzionate esclusioni in assenza di previa comunicazione di avvio del procedimento attesa la natura vincolata dei succitati provvedimenti di esclusione, adottati in ossequio alle disposizioni in precedenza riportate nonché in ragione delle particolari esigenze di celerità e urgenza del procedimento, vista la necessità di assicurare il corretto e ordinato avvio dell'anno scolastico;

DECRETA

Art. 1 - Per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende integralmente richiamata, ai sensi dell'art. 3 e seguenti dell'O.M. n. 112/2022, è disposta l'esclusione dei seguenti docenti dalle Graduatorie Provinciali per le supplenze di I fascia e di istituto di II fascia, di cui all'O.M. 112/2022, e l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze di II fascia, qualora non già ivi presenti, e di istituto di III fascia del personale insegnante tecnico pratico (ITP), con il punteggio rivalutato sulla base di quanto indicato dalla Tabella A/6 allegata all'O.M.:

- **BACCARELLI Marco** è escluso dalla I fascia GPS classe di concorso B003;
- **COLI Armando** è escluso dalla I fascia GPS classi di concorso B003, B015 e B017;
- **D'ABRAMO Luca** è escluso dalla I fascia GPS classi di concorso B003 e B015;
- **RITO LIPOSI Vincenzo** è escluso dalla I fascia GPS classe di concorso B015;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni -

Art. 2 - Lo scrivente Ufficio procederà a confermare l'esclusione attraverso le funzioni appositamente previste nella piattaforma informatica, ai fini della successiva notifica ai candidati, attraverso l'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione dell'istanza di partecipazione.

Art. 3 – Lo scrivente Ufficio provvederà, altresì, ad inserire i succitati docenti nella corrispondente graduatoria di II fascia, qualora in possesso di idoneo titolo di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, con il punteggio ricalcolato secondo i criteri di cui alla Tabella A/6 allegata all'O.M. 112/2022.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la normativa vigente.

Il Dirigente Titolare dell'U.S.R. Umbria
Dr. Sergio REPETTO

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*

Al sito web dell'Ambito Territoriale di Terni
Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Terni

e p.c.

All'Ufficio scolastico regionale dell'Umbria
Alle OO.SS. Comparto scuola